

Tipo di strada - Larghezza della corsia - Pendenza massima - H libera - Raggio di volta - Resis. carico

▪ Primaria	3,50 m	10 %	4,00 m	13,00 m	20t
▪ Urbana	3,00 m	9 %	-	-	-
▪ Locale	2,75 m	15 %	-	-	-

c. I passi carrai privati devono avere larghezza minima di 2,50 (due virgola cinquanta) m; quelli delle autorimesse, magazzini ed altri insediamenti una larghezza minima di 3 (tre) m; se dotati di rampa di immissione nella strada, dovranno essere provvisti di piazzola di attesa dalla lunghezza minima correlato al veicolo di maggior ingombro che vi avrà accesso.

7. Lungo la rete della viabilità provinciale esistente e di quella prevista dal PTC è costituita una fascia di 15 m. per lato, funzionale alla definizione del tracciato definitivo.

All'interno di tale fascia le destinazioni d'uso previste dalle norme del presente P.U.C. sono integrate dalla possibilità di realizzare interventi di viabilità principale, nonché manufatti di servizio e impianti tecnici per la manutenzione stradale.

Oltre quanto stabilito dalle disposizioni precedenti, le caratteristiche tecniche e funzionali delle strade dovranno altresì rispondere ai seguenti criteri:

- alle "Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane" dei C.N.R. (Bollettino Ufficiale del 26 aprile 1978, pagg. 3-69) e successive modificazioni
- alle "Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade extraurbane" dei CNR (Bollettino Ufficiale dei C.N.R., 26 aprile 1979, pagg. 3-69) e successive modificazioni);
- alla normativa UNI-CNR in quanto applicabile.

ART. 16 - Deroqhe

Sono ammesse motivate deroghe alle norme UNI-CNR, per esigenze di adeguamento a prescrizioni o necessità ambientali e paesistiche, per insuperabili e comprovate difficoltà operative, per interventi su infrastrutture preesistenti, per le quali non sia proponibile l'adeguamento integrale alle norme.

Le presenti norme prevalgono, ove in contrasto, sulla normativa UNI-CNR di cui alle disposizioni precedenti.

ART. 17 Strade vicinali o private

Alle strade vicinali, pubbliche o private, che non costituiscono semplici rampe di raccordo e servizio della viabilità principale per insediamenti minori di 2.500 (duemilacinquecento) mc si applicano le prescrizioni impartite per le corrispondenti strade pubbliche comunali.


Nella zona a dominante carattere agricolo è ammessa la realizzazione di adattamenti degli attuali tracciati di servizio ai fondi, ove ciò sia possibile in assenza di consistenti interventi sulla morfologia, alle esigenze di percorribilità con modesti mezzi di lavoro agricolo. (larghezza massima di calibro dei tramite nei tratti rettilinei m. 2,50), con obbligo di verifica e controllo del sistema idrologico superficiale e mantenimento della massima permeabilità del fondo.

Tali tramite non sono da considerarsi strade a carattere veicolare pubblico.

AREE VINCOLATE E NORME DI RIFERIMENTO

ART. 18 - Aree Inedificabili e interventi nelle fasce di rispetto

1. Le aree inedificabili comprendono le parti del territorio comunale destinate alla formazione di aree e fasce di rispetto, per esigenze connesse alla salvaguardia di strutture ed infrastrutture, alla conservazione di risorse territoriali e ad altre esigenze.



2. In accordo con la precedente definizione, costituiscono aree inedificabili, anche in assenza di specifica cartografazione nelle favole del Piano, quelle relative a:
- fasce di rispetto stradale e autostradale
 - fasce di rispetto cimiteriale
 - fasce di rispetto fluviale
 - fasce di rispetto e di protezione delle risorse idriche

Le fasce di rispetto, ove occorre, sono indicate nelle tavole con semplice perimetro, fermo restando che le pertinenti disposizioni integrano quelle delle zone urbanistiche di pertinenza.

3. Nelle aree inedificabili sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo dei fabbricati esistenti. E' altresì sempre consentito, nel rispetto dei necessari requisiti di sicurezza, la costruzione di manufatti funzionali ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura, distribuzione dell'energia elettrica, linee telefoniche, nonché la costruzione di strade, parcheggi pubblici e stazioni di servizio. Eventuali ampliamenti degli edifici esistenti, ove ammessi dalla disciplina di zona, saranno consentiti soltanto con la realizzazione di corpi in aderenza a quelli esistenti e nel caso in cui non diminuiscano le distanze attuali. Fermo restando il parere favorevole dell'ente che amministra la strada, sarà consentita la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali a fabbricati esistenti, in fascio e fuori fascio, purché a raso o, se in struttura, completamente interrati.
4. Le aree comprese nelle fasce di rispetto dovranno mantenersi, a cura e spese dei proprietari, in condizioni compatibili con il rispetto dell'ambiente e con il decoro urbano, nonché con la sicurezza dell'esercizio stradale, curandone la pavimentazione ed il manto erboso o vegetativo.
5. Fermo restando il regime d'inedificabilità previsto in relazione allo scopo del vincolo, le aree ricomprese sono computabili con il rispettivo indice di fabbricabilità attribuito per l'edificazione al di fuori del perimetro del vincolo.
6. Nella fascia di rispetto autostradale, così come definita dal D. Lgs. N. 285/1992 e s. m. e i.: è vietata la realizzazione di manufatti e, oltre a quanto consentito nei commi precedenti, valgono le seguenti indicazioni e prescrizioni normative:

6.1 – *Funzioni: parcheggi pubblici, servizi pubblici, uffici connessi con l'autostrada, assistenza alla mobilità veicolare, impianti per la distribuzione di carburante, servizi igienici, luoghi di ristoro e vendita di prodotti, ricettività speciale (motel).*


6.2 – *Gli interventi devono essere organicamente inseriti negli impianti esistenti, sia da un punto di vista funzionale che ambientale.*

6.3 – *Intervento sugli edifici esistenti: incremento della superficie non superiore al 40% della sup. agibile attuale.*

6.4 – *Quando è superata la soglia indicata al comma precedente – o in caso di demolizione totale e ricostruzione – o in caso di nuova costruzione, o in caso di ampliamento delle aree di servizio, tali interventi devono rispettare le indicazioni planimetriche della tav. 4/3 e per essi valgono i seguenti parametri:*

- *Distanza confini: mt. 4.00 (fatte salve le distanze dal nastro autostradale)*
- *Distanza edifici: mt. 5.00 (salvo costruzione in aderenza)*
- *Altezza massima: mt. 10.50*
- *Parcheggi: in misura non inferiore al 30% dell'area di servizio disponibile (anche interrati su più livelli)*

6.5 – *Spazi sottostanti i viadotti: possono essere utilizzati per parcheggi e servizi pubblici e privati, assistenza alla mobilità veicolare, in subordine alla concessione da parte dell'Ente competente.*



In alternativa le aree ricomprese in detto sedime possono essere computate, con il rispettivo indice di fabbricabilità attribuito alla zona adiacente sino al limite dell'asse stradale, per l'edificazione al di fuori del perimetro del vincolo.

Gli interventi di cui al comma 6.4 devono obbligatoriamente essere realizzati mediante uno Studio Organico d'Insieme (S.O.I.), che consenta una valutazione accurata dell'intervento.


ART. 19 - Aree soggette a vincoli

L'edificazione delle aree soggette a particolari vincoli in forza di disposizioni legislative statali o regionali è da intendersi subordinata alla preventiva acquisizione dei titoli abilitativi occorrenti, a carattere generale o particolare.

- I. In particolare si ricorda che su **tutto il territorio comunale** vige il vincolo di Zona a carattere sismico di II^a categoria.
In previsione dell'entrata in vigore normativa dell' O.P.C.M. 3274/03 che rivede i criteri generali per la classificazione sismica del territorio, si prescrive, quando l'efficacia normativa della predetta ordinanza sarà operante, di adeguare la normativa geologica allegata al presente PUC ai contenuti normativi di detta ordinanza.
- II. Le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi della LR n. 4/1999, comprendono in massima parte il territorio comunale ad eccezione della porzione individuata in cartografia - v. tav. 2/3.
- III. Per quello che riguarda l'ambito fluviale, qualsiasi tipologia d'intervento prevista da realizzarsi dovrà rispettare i vincoli imposti dalle seguenti norme:
 - R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
 - L.R. 28.01.1993 n. 9 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18.05.1989 n. 183".
 - D. lgs. 11.05.1999 n. 152 art. 41 "Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici" oltre alle vigenti norme di salvaguardia del Piano di Bacino del Fiume Magra.
- IV. Ambiti e distretti attraversati da corridoi biologici:
 - Corridoio 31 - T. Gravegnola: coincide sostanzialmente con l'indicazione di *area naturale di rispetto fluviale del PUC* e attraversa gli ambiti I3, H2, H1, B1, B3, I4, I5, L1. Oltre alle norme previste in proposito, si prescrive, al momento dell'attuazione degli interventi nei suddetti ambiti e distretti che verranno eseguiti all'interno di detto corridoio, di verificare che le opere non pregiudichino il mantenimento delle caratteristiche essenziali del corridoio.
 - Corridoio 34 - T. Chiciola: attraversa gli ambiti E1, C1, C2, A2, A4, C5, B2, C6. Si prescrive, al momento dell'attuazione degli interventi nei suddetti ambiti e distretti che verranno eseguiti all'interno di detto corridoio, di verificare che le opere non pregiudichino il mantenimento delle caratteristiche essenziali del corridoio.
- V. Ambiti e distretti attraversati da percorsi di fruizione e valorizzazione:
 - Percorsi I 25 e I 26: appare necessario da parte dell'A.C. procedere ad un miglioramento dell'uso di detti percorsi attraverso la previsione di opere di informazione, segnalazione, manutenzione e predisposizione di luoghi di sosta e di visione degli spazi naturali.

ART. 20 – Deroghe

08/03/05



Il Comune ha facoltà di esercitare i poteri di deroga alle Norme e previsioni di P.U.C. limitatamente al caso di edifici e manufatti pubblici o d'interesse pubblico, ai sensi e nei modi di cui alle pertinenti disposizioni legislative in materia.

ART. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalle Norme, valgono le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia urbanistica, edilizia, ambiente, paesistica e d'igiene ambientale.

Nel caso di modifica delle predette disposizioni, il rinvio s'intenderà riferito alle disposizioni sostitutive.

ART. 22 - Raccordo con il Regolamento Edilizio e le Norme Geologiche

In caso di contrasto tra le disposizioni del Regolamento edilizio vigente e quelle contenute nelle Norme, prevalgono queste ultime.

Le norme e le prescrizioni di carattere geologico e idrogeologico sono limitative delle previsioni edificatorie, prevalendo su di esse; esse normano anche gli interventi sui suoli e le opere di infrastrutturazione.

Tali indicazioni normative sono contenute nelle apposite planimetrie e nel relativo testo normativo, e sono richiamate nelle singole schede valide per ciascun ambito o distretto.

